

PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA SULLE "VACAZIONI"

La semplice lettura della tariffa vigente non è sufficiente a fornire una risposta al quesito relativo alla qualificazione da dare alla voce “vacazione”, per determinare quando detta voce spetti effettivamente. La tariffa, infatti, fornisce alcune indicazioni applicative, ma non una definizione generale, che intende come presupposta.

E' dunque necessario, per cercare di dare una risposta possibilmente esaustiva, ricercare fra i precedenti della tariffa attuale quali origini abbia questa “voce” e come sia arrivata fino a noi.

1 - La madre di tutte le tariffe

La prima normativa che, dopo l'unità l'Italia, disciplina i compensi dovuti agli avvocati e procuratori, e che possiamo considerare la madre di tutte le tariffe giudiziali civili (per il penale e lo stragiudiziale, il discorso è del tutto diverso), è il regio decreto 23 dicembre 1865. Si tratta di un decreto emesso nell'ambito delle nuove codificazioni, che è denominato “tariffa per gli atti in materia civile”. Non è un decreto che si occupi solamente degli avvocati: anzi, contiene in primo luogo una dettagliatissima elencazione e tassazione dei diritti dovuti ai cancellieri (artt. 1-244), e poi dei diritti dovuti ad uscieri, custodi e guardiani (artt. 245-289), e poi a capi guardiani, custodi e testimoni negli atti di pignoramento (artt. 290-293).

Il decreto si occupa poi degli onorari degli avvocati (parte II, titolo I), ai quali dedica in tutto tre articoli, che vale la pena di riportare.

294. *Gli onorari degli avvocati ripetibili dalla parte condannata alle spese sono determinati dall'autorità giudiziaria, tenuto conto del valore della causa, dello studio e del tempo che può essere stato necessario all'avvocato per compilare le comparse, prepararsi all'arringa, o adempiere altrimenti il proprio ministero negli atti in cui il suo intervento sia richiesto od autorizzato dalla legge, fermo in ogni caso il disposto dell'art. 276 del Codice di procedura civile.*

Le autorità giudiziarie presso le quali esiste una camera di disciplina degli avvocati devono sentire il parere della camera stessa prima di pronunciare sui detti onorari.

295. *Sono pure determinati colle stesse norme gli onorari dovuti agli avvocati per i pareri loro commessi in forza della legge.*

296. *Quando occorra di determinare gli onorari nei rapporti dell'avvocato col suo cliente, si osserveranno altresì le norme stabilite nei due numeri precedenti.*

Segue poi un titolo secondo, nel quale sono elencati in maniera dettagliatissima gli onorari dei procuratori (che sono poi gli antenati degli attuali diritti procuratorii). Si tratta degli articoli da 297 a 377, che elencano sostanzialmente tutte le attività che il procuratore compie in giudizio, e che

sono assai simili alle voci tuttora contenute nella tariffa dei diritti. Le voci sono fisse. Solo in alcuni casi, singolarmente identificati, nei quali una singola attività procuratoria appare suscettibile di prolungarsi in maniera eccessiva, la tariffa prevede meccanismi di aumento della voce fissa fino ad un tetto massimo, individuato caso per caso. Così è, in particolare, per la comparsa di risposta (300), per l'assistenza alle udienze che durino più di due ore e mezzo (303), per la assistenza alla spedizione della causa se per mancanza di avvocato la discussione venga fatta dal procuratore (313) In altri casi, invece, è previsto che il procuratore venga compensato con un diritto aggiuntivo "a rata di vacanza" (cioè a tempo). Ciò in particolare è detto nelle seguenti voci:

307 - per la formazione del conto da rendersi da una parte;

351 - per comparire davanti al giudice commesso (nella discussione dello stato di graduazione, n.d.r.), se la discussione ecceda le tre ore;

354 - per concertare d'accordo colle parti od i loro rappresentanti la liquidazione dei rispettivi crediti davanti al giudice delegato "*semprechè nel verbale redattosi si faccia dal giudice constare del tempo impiegato o se ne faccia menzione nel margine*".

Sempre nel titolo secondo, alla fine, vi è poi una sezione quinta titolata "**vacazioni**", che contiene i seguenti due articoli:

369. *Le vacanze dei procuratori sono di due ore, ed il diritto per ognuna di esse è di lire 5.*

Le prescrizioni contenute ai numeri 405, 406, 407, 408 e 409 di questa tariffa sono anche applicabili a queste vacanze.

370. *Il diritto di vacanza, oltre ai casi specialmente contemplati nella sezione III (quella relativa alla esecuzione, n.d.r.), è dovuto:*

a) per l'assistenza agli esami davanti un giudice delegato comprensivamente alla proposta delle eccezioni di sospetto contro ai testimoni, alle deduzioni intese a provarli, agli interrogatori presentati al giudice esaminante e generalmente tutto ciò che debba riferirsi al verbale dell'esame;

b) per l'intervento agli accessi giudiziali;

c) per l'assistenza ai verbali relativi alla discussione di conti, alla verifica delle scritture, ed all'istruzione per la falsità dei documenti, eccettuati gli atti specialmente contemplati nelle precedenti sezioni, e per l'assistenza ad ogni operazione di perizia purchè questa segua alla presenza del giudice delegato.

Se non havvi la presenza del giudice il diritto di vacanza non è ammesso in tassa a carico della parte condannata;

d) per l'assistenza alle operazioni del notaio commesso per la divisione.

Dunque, fin dalla loro nascita i diritti procuratorii (che allora erano chiamati onorari, pur non avendo natura di onorario) sono fissi, salvo i casi eccezionali, analiticamente indicati, nei quali

è singolarmente previsto come e quanto possano essere aumentati rispetto alla cifra fissa prevista in generale.

In più, una previsione specifica e aggiuntiva pone il principio che, in alcuni tipi di attività, si maturi un diritto di vacanza, legato al tempo (cinque lire ogni due ore). Si tratta, abbiamo visto, delle attività previste dall'articolo 370, e che concernono esclusivamente casi di assistenza a udienze o incumbenti che si svolgono alla presenza di giudici (di cognizione o di graduazione), notai o ausiliari di giustizia.

2 - La ratio del sistema dei diritti

Secondo la dottrina ottocentesca, mentre il contratto tra cliente ed avvocato è un contratto d'opera, seppure *sui generis* (giacchè esso viene compensato con un onorario, nel senso di omaggio alla professione, la quale si esercita non per lucro ma per onore), il contratto tra cliente e procuratore è un mandato. Di qui, la necessità di fissare analiticamente il compenso per gli atti che il procuratore mandatario compie per conto del cliente, che solo da ciò trovano titolo per un compenso (va ricordato che ancora nel codice civile del 1865, all'art. 1739, era fissato il principio romanistico che il mandato è gratuito, salvo patto o disposizione contraria).

Vale la pena di notare, peraltro, che questo sistema dei diritti procuratorii apparve già ai suoi contemporanei non felice. Dice Bianchi (*Dell'esercizio della professione di avvocato e procuratore*, Torino 1885, pag. 290): *“Questa minuziosa enumerazione di atti e dei relativi onorari stabilita dalla vigente tariffa, si ritiene generalmente inopportuna; tant'è che in tutti i progetti di riforma, che furono fin qui presentati per la nuova legge sugli onorari, fu abbandonata. Ed al vecchio metodo di formare una tariffa lunga e minuziosa su tutti gli atti della procedura, per attribuire a ciascuno di essi un piccolo compenso, si sostituì il metodo più razionale e semplice di dividere gli atti processuali in talune principali categorie o gruppi, elevando la misura della retribuzione. Il che, osserva lo Zanardelli, oltre all'offrire il vantaggio della facilità nelle ricerche e nelle applicazioni, torna anche di utilità alle parti, avendo l'effetto di diminuire, per quanto è possibile, l'incentivo alla studiata moltiplicazione degli atti”*.

Naturalmente, il fatto che i diritti procuratorii esistano ancora, più di cent'anni dopo, più o meno nella forma di allora, ci dice che delle belle idee di riforma di Zanardelli e soci non se ne fece di nulla. E, infatti, anche per quello che riguarda le vacanze, nelle tariffe successive le disposizioni della tariffa madre si ripetono identiche fino al primo dopoguerra. Si omette invece di considerare le tariffe del ventennio, informate a principi di diritto corporativo, che richiederebbero un più complesso discorso.

3 - La tariffa del 1942

In concomitanza con la promulgazione del nuovo c.p.c., le tariffe professionali di avvocati e procuratori vengono radicalmente rinnovate: specialmente per quello che riguarda gli onorari degli avvocati, che, per la prima volta, vengono unificati in un sistema unico nazionale, con la legge 794 del 1942.

Non cambia invece molto per i diritti procuratorii, che rimangono regolati nel solito modo analitico, salvo adattare le singole voci alla nuova procedura.

Per le vacanze, il sistema non cambia, nel senso che:

1) all'interno della tabella, accanto ad alcuni diritti si prevede espressamente che essi possano essere aumentati se l'incombente al quale si riferiscono si prolunga oltre un'ora.

I diritti singolarmente indicati come suscettibili di aumento per vacanza sono:

14 - per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico;

15 - per l'assistenza alla parte comparsa davanti al giudice o al collegio;

20 - per l'assistenza ad atti di istruzione probatoria, per udienza;

27 - per l'esame delle relazioni dei consulenti tecnici o di documenti contabili;

48 - per le ispezioni ipotecarie o per la richiesta di certificati ipotecari;

49 - per l'esame dei certificati ipotecari;

50 - per le ispezioni catastali;

51 - per l'esame dei certificati catastali;

67 - per l'assistenza all'adunanza dei creditori nella procedura fallimentare.

2) Tra le norme generali della tabella, è inserito un articolo (il 22) intitolato "vacazioni", che detta, o vorrebbe dettare, le regole generali che si applicano alle vacanze, e che dice: *"Le vacanze dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di lire quindici. La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera. Non sono ammesse più di quattro vacanze al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare. Gli atti e i verbali, in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacanza, indicano l'ora di apertura e di chiusura di essi; in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacanza"*.

4 - Dal '42 ad oggi

La enumerazione dei diritti suscettibili di essere aumentati per vacanza è rimasta assolutamente identica nelle tariffe succedutesi (ogni due anni fino agli anni '90, divenuti poi tre e ora cinque). Ugualmente, la disposizione generale è emigrata identica da una tariffa all'altra fino ai giorni nostri, con il solo ovvio variare dell'importo (le iniziali quindici lire sono attualmente ventiquattromila lire).

Una variante formale, per la verità, c'è: dalle tariffe della metà degli anni '50 in poi, la disposizione generale sulle vacanze pur rimanendo letteralmente identica "cambia di posto", e dalle "norme generali" viene ad essere collocata alla fine della tabella dei diritti, in una apposita sezione V, che è titolata non più "vacazioni" ma "diritto di vacanza".

5 - Conclusione: quando spettano, oggi, i diritti di vacanza

Dall'*excursus* che precede si possono trarre le seguenti conclusioni:

- a) il diritto di vacanza è un supplemento di compenso che la tariffa riconosce in ipotesi predeterminate, in relazione al tempo impiegato in più rispetto ad un canone temporale di normalità;
- b) originariamente, la vacanza era riconosciuta esclusivamente in ipotesi di partecipazione a udienze, accessi giudiziali, verbali notarili, riunioni, che avevano una loro durata non predeterminabile. Non era invece riconosciuta in relazione ad ipotesi di studio di atti o di carte, per le quali la tariffa non riconosceva vacanze, ma predeterminava volta per volta le possibilità di aumento della voce in relazione alla difficoltà (non al tempo);
- c) nella tariffe successive al 1942, sparita la flessibilità delle voci di studio (le quali sono tuttavia, attualmente, raddoppiate o quadruplicate in via generale) il diritto di vacanza viene esteso - oltre che alla partecipazione alle udienze o ad atti istruttori - anche in ipotesi di esame di atti specifici (esame relazione consulente, ispezioni ipotecarie e catastali);
- d) se è lecito trovare un comune denominatore alle ipotesi specificamente individuate dalla tariffa, si può dire che **tutti i casi nei quali la vacanza è riconosciuta hanno a che fare con lo svolgimento effettivo di attività di concetto (udienze, prove, studio di atti) e mai con attività di tipo meramente esecutivo**, che pure possono comportare, come ben sappiamo, perdite di tempo rilevanti (deposito o ritiro atti, locomozione fra uffici, file agli uffici, e simili);
- e) **è comunque sempre chiaro che la vacanza spetta, quando spetta, nei casi singolarmente predeterminati dalla tariffa, e non in via generale per ogni atto che si prolunghi oltre un'ora.**

Per le suesposte considerazioni il Consiglio reputa, con riferimento allo specifico quesito sottoposto, che le voci "vacazione" richieste dall'avv. *, nella specifica delle "spese successive" alla sentenza, non siano dovute.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli per l'interessante e approfondita ricerca, di cui delibera la pubblicazione su "*Bologna Forense*".

(delibera del 9 aprile 2001)